

# **TI\_GERICHTE 12.1997.239 vom 9. Januar 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-01-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.239](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.239)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.239 du 9 janvier 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.239 del 9 gennaio 1998

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il convenuto adduce anche in questa sede l'irricevibilità della petizione per il fatto che essa sarebbe stata proposta dalla succursale di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ ente privo della capacità di stare in giudizio. Come rettamente rammentato dal Pretore, si tratta di un semplice errore nell'indicazione della parte ai sensi dell'art. 165 cpv. 2 lit. b CPC, che come tale non inficia la validità dell'atto processuale commesso ( II CCA 23 febbraio 1994 in re W. e B./BPS, 21 luglio 1993 in re I. SA/SBS), atteso che al convenuto, che difatti nulla adduce in proposito, non è derivato pregiudizio di sorta dall'errata indicazione.

### **E. 2**

Con le conclusioni l'attrice si è denominata \_\_\_\_\_ in conseguenza di modifiche statutarie intervenute a seguito della fusione tra \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_. Il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto al dibattimento finale, ritenendo fatto notorio ex art. 184 CPC l'avvenuta modifica della ragione sociale dell'attrice, che sarebbe perciò il medesimo soggetto che ha introdotto la petizione, decisione contro cui il convenuto insorge. A torto.

#### **E. 2.1**

Se infatti si ammette, come ha fatto il Pretore -tesi condivisa da questa Camera-, la notorietà della modifica della ragione sociale dell'attrice da " \_\_\_\_\_ a" in " \_\_\_\_\_ " è pacifico che non si pone alcun problema di legittimazione attiva, essendo il diritto sostanziale in discussione esercitato dal medesimo soggetto giuridico, che ha unicamente modificato la propria denominazione.

#### **E. 2.2**

Se per contro, come pretende il convenuto, la modifica della ragione sociale " \_\_\_\_\_ " in " \_\_\_\_\_ " non fosse da considerare fatto notorio, la conseguenza sarebbe quella che l'indicazione " \_\_\_\_\_ " sull'allegato conclusionale di parte attrice costituisce, nuovamente (cfr. il consid. 1), un'errata indicazione della parte attrice medesima, che sarebbe in questo caso " \_\_\_\_\_ a". Nemmeno in questo caso vi sarebbe tuttavia dubbio sulla titolarità sostanziale del diritto vantato, senza perciò che si ponga un reale problema di carenza di legittimazione attiva, e senza che i diritti di difesa del convenuto abbiano subito pregiudizio di sorta.

#### **E. 2.3**

Potendosi così risolvere la questione della legittimazione attiva dell'attrice, diviene oziosa la questione a sapere se l'estratto dal registro di commercio doc. N, prodotto dall'attrice in occasione del dibattimento finale -e che peraltro ne dimostra in maniera concludente la nota modifica della ragione sociale-, debba essere estromesso dagli atti siccome irrualmente pervenutovi, o poteva (come appare probabile) essere ritenuto dal Pretore nell'ambito del proprio potere di indagine (art. 88 CPC) sulla questione, da esaminare d'ufficio, della legittimazione attiva.

### **E. 3**

Quo al merito della vertenza, il convenuto ripropone la tesi secondo cui l'impegno sottoscritto non sarebbe per nulla chiaro, e dovrebbe di conseguenza essere soggetto ad interpretazione, il che dovrebbe condurre all'ammissione di un impegno fideiussorio, nullo per vizio di forma.

#### **E. 3.1**

Secondo un principio giurisprudenziale invalso, non ci si può dipartire dal tenore letterale di una manifestazione di volontà allorché questa risulti chiara ed inequivocabile. Infatti, allorché il destinatario di una dichiarazione scritta la interpreta erroneamente perché non la esamina nel dovuto modo o omette di considerare particolari che non avrebbero dovuto sfuggirgli, non può avvalersi di tale negligenza e la dichiarazione vale per come avrebbe dovuto essere ragionevolmente intesa ( DTF 111 II 457; Von Thur/Peter , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1974, vol. 1, pag. 290). Se applicando questo principio il giudice può dare un senso chiaro e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un'interpretazione più approfondita è superflua ( DTF 119 II 372, 111 II 287; II CCA

#### **E. 3.2**

Questo è manifestamente il caso per la clausola litigiosa, rammentata al considerando A della sentenza impugnata, che è del tutto chiara ed univoca. Vi si riscontra infatti, senza ombra di dubbio, la precisa volontà del convenuto e degli altri firmatari di assumersi solidalmente con \_\_\_\_\_ il di lei debito relativo al cennato conto corrente. Giuridicamente ciò configura un'assunzione cumulativa del debito, istituto non esplicitamente regolato dal codice delle obbligazioni per mezzo del quale il terzo (in concreto il convenuto) promette al creditore di assumersi il debito del debitore precedente ma senza avere l'intenzione di liberarlo ( II CCA 23 agosto 1989 in re R./D.), così che l'assuntore risponde in via solidale con il debitore precedente e diviene lui stesso debitore principale (art. 143 CO; DTF 111 II 278; II CCA citata). A tale soluzione conduce in effetti la dichiarazione del convenuto di obbligarsi solidalmente con la titolare del conto corrente: stante il chiaro testo della clausola sottoscritta, non è consentito, come si è detto (consid. 3.1), alcun percorso interpretativo nel senso, più favorevole al debitore, di una fideiussione ( DTF 111 II 284; II CCA 27 novembre 1997 in re C. SA/S.), così che la contraria opinione del convenuto e le sue irrilevanti riflessioni sull'asserita intenzione di impegnarsi in via accessoria e sulla mancanza di interesse da parte sua alla concessione del mutuo alla \_\_\_\_\_ devono senz'altro essere disattese. Ne deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 3'650.-- b)

spese fr. 50.-- T o t a l e  
fr. 3'700.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere  
all'attrice fr. 8'000.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del  
Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

**E. 4**

maggio 1994 in re B./Q.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.